

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa

dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni n. 431 e n. 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 14, 16 e <i>passim</i>
ANDREINI (Com.-PDS)	18, 24, 28
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	18, 25
BAUSI (DC), relatore alla Commissione	14, 18 25 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	18, 24, 25 e <i>passim</i>
CUTRERA (PSI)	17, 18, 24 e <i>passim</i>
FABRIS (DC)	17, 24, 26
FIOCCHI (Misto-PLI)	27, 28, 30 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC)	17, 18, 26 e <i>passim</i>
NEBBIA (Sin. Ind.)	18, 19, 24 e <i>passim</i>
NERI (DC)	27
NESPOLO (Com.-PDS)	26
SPECCHIA (MSI-DN)	15, 16, 17 e <i>passim</i>
TORNATI (Com.-PDS)	17, 18, 30 e <i>passim</i>
TRIPODI (Rifond. Com.)	19, 25, 26 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni n. 431 e n. 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna», d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985», d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie», di iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti

Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati e delle petizioni n. 431 e n. 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 16 ottobre scorso.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione, con il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 85/411/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione delle rotte migratorie da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ai due Ministri una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili.

8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di

conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, della lettera f), legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del Consiglio del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ai due Ministri una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili.

8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica».

1.59

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La fauna selvatica è patrimonio collettivo e lo Stato la tutela quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

1.1

CASOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, la fauna selvatica è *res communis* e lo Stato la tutela quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

1.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, nelle zone previste dall'articolo 10, comma 3, purchè non contrasti con le effettive esigenze di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno patrimoniale alle produzioni agricole».

1.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica e della tutela delle produzioni agricole».

1.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «purchè non contrasti» con le seguenti: «e va temperato».

1.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non arrechi danno effettivo alle» con le seguenti: «nel rispetto delle».

1.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «danno effettivo» con le seguenti: «consistente danno».

1.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142, emanano norme legislative ed esercitano funzioni amministrative in materia di caccia mediante delega alle provincie».

1.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni e le province autonome provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.15 GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni, d'intesa tra di loro, provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, sentito il parere delle associazioni venatorie più rappresentative».

1.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni, d'intesa tra di loro, provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alle direttive comunitarie, recepite ed attuate dalla presente legge».

1.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «le Regioni» aggiungere le seguenti: «e le provincie».

1.18 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole: «alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie» con le seguenti: «alla legge 24 novembre 1978, n. 812, alla legge 5 agosto 1981, n. 503 ed alla direttiva 79/409/CEE».

1.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e alle consuetudini venatorie locali».

1.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo anche presenti le tradizioni venatorie locali».

1.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I rapporti tra Regioni e province sono disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.22 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalla presente legge».

1.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

1.2

RUBNER

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

1.3

BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome si considerano norme fondamentali di riforma economico-sociale ai sensi dei rispettivi statuti i soli principi contenuti negli articoli: 1, commi 1 e 2; 2, comma 1 (ferma restando l'indicazione da parte delle Regioni e province autonome delle specie minacciate di estinzione ai sensi della lettera c) del predetto comma 1); 3; 6, comma 1; 10, comma 1; 11, comma 1; 12, commi 8 e 9; 15; 18, commi 5 (limitatamente al silenzio venatorio) e 9; 20, comma 1; 23 e 26. Si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi 10 e 11».

1.58

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503».

1.4

CASOLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del Consiglio del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della

convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503».

1.25

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge recepisce ed attua le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati e deroghe concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, integralmente nei modi e nei termini da esse consentiti».

1.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.50

PAGANI Maurizio

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.5

FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.57

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.28

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

1.52

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.6

FONTANA Elio, CITARISTI, VETTORI, ALIVERTI, FONTANA Walter

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.29

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.30

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.55

INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attuazione della deroga di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE è rimessa alle Regioni ed alle provincie autonome, previo parere del Laboratorio di zoologia».

1.53

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Regioni e le provincie autonome, in attuazione delle direttive 79/409/CEE provvedono, secondo un piano comune preceden-

temente concordato, ad istituire, lungo le riconosciute rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione opportunamente tabellate con specifica segnaletica da concordarsi con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i comuni interessati e le associazioni venatorie più rappresentative. Sono da conservare conformi alle esigenze ecologiche, tramite la ricostruzione dei biotopi ove necessario, gli *habitat* interni a tali zone. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 85/411/CEE. In caso di inerzia delle Regioni e delle provincie autonome che si protragga per più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo un nuovo esame della situazione, provvedono il Ministero dell'ambiente e quello dell'agricoltura e delle foreste».

1.31 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» aggiungere le seguenti: «, le provincie».

1.32 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6, dopo le parole: «85/411/CEE», ovunque ricorrano, aggiungere le parole: «e 91/244/CEE».

1.33 GOLFARI, FABRIS

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

1.35 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.7 FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.51 PAGANI Maurizio

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.37 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.56 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le seguenti: «finalizzate al».

1.38 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6 sostituire le parole: «zone di protezione, con il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi» con le seguenti: «le zone di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 della direttiva 409/79/CEE».

1.39 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «alla creazione di biotopi» aggiungere le seguenti: «avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie».

1.40 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6 sopprimere il seguente periodo: «Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 85/411/CEE».

1.54

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «particolarmente e prioritariamente le specie» con le seguenti: «tutte le specie e prioritariamente quelle».

1.41

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.42

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le Regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e foreste ed al Ministro dell'ambiente una relazione comune sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili. La relazione esprime altresì un giudizio motivato sull'andamento della gestione delle zone di cui allo stesso comma 6».

1.44

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni due anni».

1.45

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, verificata, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8, e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la conformità delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni della Comunità economica europea».

1.46

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, dopo la parola: «verifica,» aggiungere le seguenti: «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8 sostituire le parole: «l'Istituto» con le seguenti: «gli istituti scientifici istituiti a livello».

1.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ambiente».

1.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei anticipare la discussione sugli emendamenti con una delucidazione che può servire per i nostri successivi lavori. Il Comitato ristretto ha già preso in esame numerosi articoli su cui erano stati presentati degli emendamenti. Su parte di tali articoli era stato raggiunto un accordo. Di conseguenza, come relatore, vorrei presentare emendamenti tendenti ad approvare il testo che ha avuto consensi in Comitato ristretto. L'articolo 1 è appunto uno di questi articoli e in tal senso ho presentato l'emendamento 1.59.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati rimarrebbe inalterato prevedendo, attraverso gli emendamenti su cui il Comitato ristretto ha già espresso il proprio parere, l'inserimento di disposizioni con riferimento alle direttive CEE, che vengono in tal modo recepite dal Parlamento italiano, cioè la direttiva 79/409, la direttiva 85/411, nonché la direttiva n. 244 del 6 marzo 1991. Sono direttive che concernono la conservazione degli uccelli selvatici e vengono recepite integralmente insieme alla convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e alla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

Si precisa poi che le Regioni e le province autonome provvedono ad istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli *habitat* interni, nonché al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Si prevede inoltre che in caso di inerzia delle Regioni e delle province autonome possano provvedere il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.1, presentato dal senatore Casoli, e 1.5, 1.6 e 1.7, presentati dal senatore Fontana Elio e da altri senatori.

Intendo invece far miei e dare per illustrati gli emendamenti 1.50 e 1.51.

SPECCHIA. Vorrei illustrare tutti gli emendamenti presentati dalla mia parte politica all'articolo 1. Con l'emendamento 1.8 si propone di sostituire il comma 1 con il seguente: «In conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, la fauna selvatica è *res comunitatis* e lo Stato la tutela quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». Come i colleghi possono osservare, la differenza sostanziale è che, mentre nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati al nostro esame si sostiene che «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato», secondo il nostro emendamento essa è «*res comunitatis*».

Con l'emendamento 1.9 proponiamo invece di sostituire il comma 2 con il seguente: «L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, nelle zone previste dall'articolo 10, comma 3, purchè non contrasti con le effettive esigenze di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno patrimoniale alle produzioni agricole». Come i colleghi possono vedere, non vi è una grande differenza con il testo in esame.

Anche l'emendamento 1.10 propone una diversa formulazione del comma 2, cioè la seguente: «L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica e della tutela delle produzioni agricole».

Sempre per quanto riguarda il comma 2, abbiamo poi degli emendamenti che propongono sostituzioni parziali. Con l'emendamento 1.11 proponiamo di sostituire le parole: «purchè non contrasti» con le altre «e va temperato».

Con l'emendamento 1.12, alle parole: «non arrechi danno effettivo alle», si propone di sostituire le altre: «nel rispetto delle».

Con l'emendamento 1.13 si vuole sostituire alle parole: «danno effettivo» le altre: «consistente danno».

Con l'emendamento 1.14 si vuole aggiungere un comma 2-bis. Questo comma aggiuntivo, rispetto ai precedenti emendamenti, è molto significativo. Gli altri emendamenti erano infatti dei semplici ritocchi, mentre questo ha un contenuto sostanziale. Come i colleghi sanno, è intervenuta la legge n. 142 dell'8 giugno 1990, ma la Camera dei deputati non ne ha tenuto molto conto nell'elaborare il testo. Noi proponiamo invece di fare un esplicito richiamo alle competenze delle province in quanto riteniamo che le Regioni debbano delegare a queste le funzioni amministrative in materia di caccia.

Con l'emendamento 1.16 proponiamo di sostituire il comma 3 in quanto crediamo sia opportuno che le Regioni, d'intesa tra di loro, provvedano «alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, sentito il parere delle associazioni venatorie più rappresentative». Già da questo emendamento - e poi vedremo anche gli altri - si evince una nostra diversa filosofia rispetto a quanto è stato fatto dalla Camera dei deputati e a quanto sembra voler sostenere la maggior parte degli altri Gruppi.

Abbiamo detto sin dall'inizio che eravamo più orientati verso la predisposizione di una legge-cornice; invece questa è diventata una legge che dispone nei minimi particolari. Ritenevamo, anche per un

motivo di merito, che, una volta stabiliti i principi generali nella legge-quadro, dovessero essere le Regioni a legiferare poi nel dettaglio. Questo discorso riguarda il merito perchè, come i colleghi sanno, soprattutto coloro che si intendono maggiormente di caccia e comunque di ambiente e di territorio, le differenze tra le diverse Regioni, in particolare alcune, sono sostanziali e molto evidenti.

Il legiferare con principi generali troppo dettagliati, assoggettando tutto il territorio nazionale, rappresenta un grave errore che potrebbe essere fonte di ulteriori dimostrazioni e proteste, e comunque di non funzionalità della legge.

Ecco perchè, a partire dall'emendamento 1.16, facciamo riferimento a questa potestà delle Regioni; con l'emendamento 1.17 avanziamo sostanzialmente una proposta analoga.

Con l'emendamento 1.19 proponiamo di sostituire la formulazione del testo con il riferimento più preciso alle leggi 24 novembre 1978, n. 812 e 5 agosto 1981, n. 503, nonché alla direttiva 79/409/CEE.

Con l'emendamento 1.20 entriamo più nel merito della questione, laddove richiamiamo la necessità di tener conto anche delle consuetudini venatorie locali, riproponendo la stessa espressione anche con l'emendamento 1.21.

Con l'emendamento 1.23 proponiamo di sostituire il comma 4, relativo alle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, delineando i limiti di tali competenze in base ai rispettivi statuti ed anche alla presente legge.

Con l'emendamento 1.26, relativo al comma 5, proponiamo di formulare meglio la norma concernente le direttive della CEE, formulando la stessa nel seguente modo: «La presente legge recepisce ed attua le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati e deroghe concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, integralmente nei modi e nei termini da esse consentiti».

PRESIDENTE. Questo potrebbe ritenersi assorbito dall'emendamento del relatore.

SPECCHIA. Signor Presidente, mi riservo di valutare la sua osservazione. Comunque, una delle critiche che tutti abbiamo avanzato nel corso della discussione generale è che questo disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, non recepisce tutta la normativa della CEE; pertanto è necessario fare un apposito richiamo. Lo stesso discorso, infatti, vale per gli emendamenti 1.27 e 1.29, identico all'emendamento 1.30 del collega Tornati e di altri senatori.

Vi è poi l'emendamento 1.31, con il quale proponiamo di sostituire il comma 6, ritenendo che la nostra formulazione sia più completa. Mi permetto di leggere l'emendamento.

PRESIDENTE. La prego di non farlo per il semplice fatto che, in base al Regolamento, lei ha 10 minuti di tempo a disposizione per illustrare gli emendamenti.

SPECCHIA. Ho 10 minuti per ogni emendamento?

PRESIDENTE. No, complessivamente. L'articolo 89, comma 2, del Regolamento si riferisce all'intervento di illustrazione, non ai singoli emendamenti.

SPECCHIA. Allora proseguo con speditezza l'illustrazione.

Con l'emendamento 1.34 proponiamo di sostituire, nel primo periodo del comma 6, il termine di 4 mesi con quello di 12 mesi, mentre con l'emendamento 1.35 proponiamo di sostituire lo stesso termine con 180 giorni; infine, con l'emendamento 1.36 proponiamo il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'emendamento 1.37 ha un tenore esclusivamente formale, mentre con l'emendamento 1.39 proponiamo solo alcune modifiche rispetto a quella più complessiva di cui all'emendamento 1.31.

Con l'emendamento 1.40 proponiamo di inserire la collaborazione delle associazioni venatorie; l'emendamento 1.41 reca una piccola modifica. Con l'emendamento 1.42 proponiamo ancora di sostituire il termine di un anno con quello di 18 mesi.

L'emendamento 1.44 tende a sostituire interamente il comma 7, secondo una formulazione a nostro avviso più corrispondente alle esigenze. L'emendamento 1.45 propone di sostituire il termine per la relazione da annuale a ogni 2 anni.

L'emendamento 1.46 propone di sostituire integralmente il comma 8 mentre, con l'emendamento 1.47, suggeriamo di aggiungere il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per la verifica dello stato di conformità. Con l'emendamento 1.49 proponiamo di fare riferimento agli istituti scientifici istituiti a livello, in luogo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Infine, con l'emendamento 1.48 proponiamo di fare riferimento anche alla conservazione dell'ambiente.

CUTRERA. Faccio miei e do per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.57, 1.55 e 1.56.

FABRIS. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Rubner, e 1.58, presentato dai senatori Postal, Vettori e Robol. Mi sembra che queste proposte non abbiano bisogno di particolare illustrazione. Lo stesso vale per gli emendamenti 1.3, 1.52, 1.53 ed 1.54, che ho presentato assieme ad altri senatori del mio Gruppo, precisamente i colleghi Beorchia e Fontana Elio.

TORNATI. Signor Presidente, anche gli emendamenti 1.18, 1.22, 1.28, 1.30, 1.32 e 1.38, da noi presentati, non richiedono illustrazione.

GOLFARI. Signor Presidente, nel dare per illustrati gli emendamenti 1.15, 1.25 e 1.33, desidero intervenire su alcune affermazioni apparse sulla stampa in merito alle posizioni di parlamentari presenti in questa Commissione.

PRESIDENTE. Lei può senz'altro fare queste precisazioni, ma fuori verbale. Pertanto sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 10,15, riprendono alle ore 10,20).

ANDREINI. Signor Presidente, protesto perchè non è stato verbalizzato l'intervento del senatore Golfari, che mi sembrava assai pertinente rispetto alla discussione che stiamo conducendo.

NEBBIA. Anch'io desidero protestare contro questa decisione di sospendere la seduta, che mi pare del tutto ingiustificata.

PRESIDENTE. È facoltà del Presidente decidere se un argomento sia o meno connesso all'oggetto della discussione in corso.

Siamo in sede di esame degli emendamenti e non possiamo allargare l'ambito della discussione ad argomenti estranei. Il senatore Golfari ha chiesto di poter fare una precisazione di carattere personale e la Presidenza glielo ha consentito, ma le sue considerazioni non erano connesse alla illustrazione degli emendamenti, per cui non sarebbe stato rituale tenerle in corso di seduta.

Prego il relatore di esprimere il suo parere sugli emendamenti proposti all'articolo 1.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Innanzitutto mi preme sottolineare che nessuna delle proposte formulate dagli emendamenti in discussione è insignificante: tutte hanno un loro valore. Soltanto che, per esempio, tutti gli emendamenti che hanno inteso riferirsi alle nuove norme regolanti l'attività delle Regioni e delle province non hanno considerato che tale problematica è già espressamente richiamata all'articolo 9.

Più in generale, avendo presentato l'emendamento 1.59, tendente a sostituire integralmente l'articolo 1, invito i proponenti a ritirare i propri emendamenti. In caso contrario, esprimo parere sfavorevole.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo condivide il parere del relatore, anche perchè l'emendamento da lui presentato recepisce ampiamente le proposte emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.59.

CUTRERA. Dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo socialista.

GOLFARI. Anche i senatori del Gruppo democristiano voteranno a favore.

TORNATI. Dichiaro, a nome dei senatori del Gruppo comunista-PDS, il voto favorevole sull'emendamento 1.59.

NEBBIA. La Sinistra indipendente voterà a favore.

TRIPODI. Anche il Gruppo della Rifondazione comunista esprime voto favorevole.

BOATO. Signor Presidente, dal lavoro svolto dal Comitato ristretto non è emerso un testo organico da presentare alla Commissione.

Abbiamo comunque compiuto un utile sforzo di «sgrossamento» dell'ampia materia al nostro esame. Su numerosi punti le posizioni sono rimaste diversificate, ma su alcuni articoli - e l'articolo 1 rientra tra questi - siamo arrivati ad una convergenza quasi unanime. Da questa convergenza scaturisce l'emendamento proposto dal relatore, sul quale il mio voto sarà favorevole.

Colgo l'occasione per ribadire che, pur nel pieno rispetto delle posizioni di ciascuno, appare necessario dare un ritmo rapido all'esame del provvedimento per giungere alla sua approvazione, nonostante i tempi accorciati di questa legislatura.

SPECCHIA. Contrariamente agli altri colleghi, noi del Movimento sociale italiano non siamo favorevoli alla proposta del relatore, pur apprezzando il suo sforzo. Riteniamo infatti che l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 non recepisce in pieno le diverse proposte da noi presentate, e non per aspetti particolari ma proprio nella loro sostanza.

L'emendamento 1.59 non recepisce nemmeno alcune delle cose che sono state segnalate dalle associazioni e da tutti coloro che sono interessati al problema.

Prendo ovviamente atto delle posizioni degli altri Gruppi. Registro anche, come fatto politico importante, la volontà degli altri Gruppi di procedere velocemente all'esame del provvedimento. Dichiaro sin d'ora di non essere assolutamente d'accordo nel procedere speditamente. Sono infatti dell'avviso, proprio perchè si tratta di un provvedimento importante e delicato, che il Senato, così come ha fatto con provvedimenti di minore importanza, abbia il dovere di esaminarlo attentamente.

Noi non faremo ostruzionismo, però vogliamo dare il nostro contributo e fare in modo che il Senato non rinunci al proprio ruolo. Visto che la Camera dei deputati ha tenuto presso di sé questo provvedimento per molto tempo, noi abbiamo il dovere di affrontarlo con attenzione, senza andare avanti - come tutti vogliono fare, tranne il sottoscritto - per poi dover arrivare all'inoperatività sostanziale della legge. Anche per questo motivo di carattere generale, noi siamo contrari a che si proceda in questo modo ed esprimiamo voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, ho compreso il senso del suo intervento, ma le faccio osservare che la Commissione sta esaminando il provvedimento con grande attenzione e senso di responsabilità, e continuerà a farlo.

SPECCHIA. Vedremo!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.59, presentato dal relatore.

È approvato.

Conseguentemente, tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 risultano preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avocetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemos*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 nell'alinea, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Tutte le specie di mammiferi e uccelli, viventi allo stato naturale, costituiscono il patrimonio faunistico e come tali sono tutelate e protette;».

2.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «i mammiferi e gli uccelli» con le altre: «le specie di mammiferi e di uccelli».

2.22 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «martora (Martes martes); puzzola (Mustela putorius)».

2.6 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Martora (Martes martes); puzzola (Mustela putorius)».

2.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «muflone (Ovis musimon), popolazione sarda; stambecco (Capra ibex)».

2.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «muflone (Ovis musimon), popolazione sarda; stambecco (Capra ibex)».

2.8 NEBBIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «marmotta (Marmota marmota)» dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18.

2.2 NESPOLO, LOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente sopprimere le parole: «marmotta (Marmota marmota)» dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18.

2.3

PAGANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente sopprimere le parole: «marmotta (Marmota marmota)» dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18.

2.4

CUTRERA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «tarabuso (Boraurus stellaris)» «mignattaio (Plegadis falcinellus)» «volpoca (Tadorna tadorna)» «tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes)» «piviere tortolino (Eudromias morinellus)» «occhione (Burhinus oedicnemus)» «ghiandaia marina (Coracias garrulus)».

2.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutte le altre specie che direttive comunitarie indicano come minacciate di estinzione».

2.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «o diminuzione;».

2.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole».

2.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: « , alle nutrie».

2.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «alle gazze, alle taccole, ai corvidi, ai colombi, ai ghiri».

2.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «e al gabbiano comune».

2.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il controllo del livello della popolazione degli uccelli selvatici negli aeroporti e nelle loro immediate vicinanze, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti, sentito il parere dei rappresentanti delle compagnie aeree».

2.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «degli uccelli» con le seguenti: «della fauna».

2.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

2.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale controllo deve essere effettuato con la collaborazione delle associazioni venatorie locali principalmente con metodi di cattura. Gli animali catturati devono essere impiegati per il ripopolamento delle zone del comune sede dell'aeroporto».

2.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Con l'emendamento 2.5, noi proponiamo di sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Tutte le specie di mammiferi e uccelli, viventi allo stato naturale, costituiscono il patrimonio faunistico e come tali sono tutelate e protette;».

Abbiamo poi alcuni emendamenti soppressivi del riferimento ad alcune specie. Ad esempio, l'emendamento 2.7 propone di sopprimere il riferimento alla martora e alla puzzola. Allo stesso modo, all'emendamento 2.9 è prevista la soppressione del riferimento ad una serie di altre specie.

L'emendamento 2.10 si illustra da sè. Con l'emendamento 2.11 proponiamo di sopprimere, alla lettera c) del comma 1, le parole «o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Anche l'emendamento 2.12 si illustra da sè.

Con l'emendamento 2.14 noi proponiamo di inserire una formulazione secondo cui la tutela prevista dallo stesso articolo non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole; inoltre, con gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17, estendiamo questa disposizione alle nutrie, alle gazze, alle taccole, ai corvidi, ai colombi, ai ghiri e al gabbiano comune.

Con l'emendamento 2.18 proponiamo la sostituzione integrale del comma 3, con una specificazione a nostro parere migliorativa di quella del testo. L'emendamento 2.19 reca una piccola modifica formale mentre, con l'emendamento 2.20, riteniamo di proporre il concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Infine, con l'emendamento 2.21, proponiamo di inserire una specificazione per quanto riguarda la sicurezza aerea e quindi gli uccelli presenti nella zona degli aeroporti. Riteniamo infatti che il controllo debba essere effettuato con la collaborazione delle associazioni venatorie locali principalmente con metodi di cattura; gli animali catturati devono poi essere impiegati per il ripopolamento delle zone del comune sede dell'aeroporto.

FABRIS. L'emendamento 2.6, presentato dal senatore Beorchia e da me, si illustra da sè.

NEBBIA. Anche l'emendamento 2.8 si illustra da sè: si tratta semplicemente di aggiungere due specie di mammiferi nell'elenco degli animali protetti.

ANDREINI. Stante l'assenza dei proponenti, faccio mio l'emendamento 2.2, che do per illustrato.

CUTRERA. Signor Presidente, stante l'assenza del presidente Pagani, faccio mio l'emendamento 2.3, identico all'emendamento 2.4 da me presentato e li do per illustrati.

BOATO. L'emendamento 2.1 è identico all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Nebbia: entrambi tendono ad inserire, nella lettera a) del comma 1, tra le specie particolarmente protette, anche il muflone, popolazione sarda, e lo stambecco.

L'emendamento 2.22, che si riferisce al comma 1, è simile all'emendamento 2.5 illustrato dal senatore Specchia, che personalmente condivido; tuttavia, mentre egli propone di sostituire l'intero primo periodo, il mio emendamento tende ad inserire il riferimento alle specie di mammiferi e di uccelli, mantenendo il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Infine, desidero esprimere il mio consenso agli emendamenti 2.3 e 2.4, rispettivamente dei senatori Pagani e Cutrera; invito altresì il relatore a considerare che, comunque, l'eventuale non accoglimento di tali emendamenti non precluderebbe analoghi emendamenti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18, per escludere la marmotta dalle specie di mammiferi cacciabili.

BAUSI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, salvo l'emendamento 2.22.

Per quanto riguarda in particolare l'inserimento tra le specie protette della marmotta, mi domando se – secondo il rilievo del senatore Rubner sul fenomeno fortemente differenziato da zona a zona – non sia più opportuno il disposto dell'articolo 18.

BOATO. È inaccettabile: il problema è se occorre inserire la marmotta tra le specie cacciabili o, in questa sede, tra le specie particolarmente protette.

BAUSI, relatore alla Commissione. Ritengo che il piano di abbattimento suggerito dal senatore Rubner sia di grande importanza per questa specie di animali.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo è consapevole che la marmotta è diventata in qualche modo il simbolo della tutela ambientalista e quindi è favorevole a trovare una soluzione diversa da quella attuale. Non sapendo se quella prospettata dai senatori Pagani e Cutrera sia la soluzione migliore e se vi è altra alternativa procedurale, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.4.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo si uniforma al parere del relatore, salvo che per l'emendamento 2.22, per il quale si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

BOATO. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento.

CUTRERA. Anch'io voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Specchia, il cui testo mi sembra formulato molto meglio rispetto a quello inviatoci dalla Camera dei deputati.

TRIPODI. Anch'io voterò a favore dell'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

FABRIS. Ritiro l'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.8.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

NEBBIA. A nome del Gruppo della Sinistra indipendente voterò a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, identico all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.2.

NESPOLO. Signor Presidente, uniformo il testo dell'emendamento da noi presentato a quello degli emendamenti 2.3 e 2.4: su tutti voterò a favore.

In base all'attuale ordinamento, la marmotta non è cacciabile per una semplice ragione, vale a dire che essa è già in letargo nella fase di apertura del periodo venatorio, tra settembre ed ottobre.

GOLFARI. Dipende dalle zone.

NESPOLO. La sua è un'affermazione piuttosto curiosa, che contrasta con quanto sostengono illustri esperti in materia. Lo scopo che perseguiamo con le nostre proposte è quello di riportare la situazione allo stato attuale, fermo restando che nel caso di malattie o di eccessiva proliferazione si possa dare corso alla caccia selettiva. Ma non si può invocare l'argomento della caccia selettiva per rendere cacciabile una specie che attualmente non lo è.

NEBBIA. Dichiaro il mio voto favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, di identico testo.

TRIPODI. Anche il mio voto sarà favorevole.

GOLFARI. A nome del Gruppo democratico cristiano dichiaro il voto contrario su questo emendamento. Su questo punto preferiamo lasciare il testo dell'articolo 2 così come pervenuto dalla Camera. Semmai potremmo riesaminare il problema della cacciabilità della marmotta al momento di affrontare l'articolo 18: su quell'articolo si aprirà la guerra tra «marmottisti» ed «antimarmottisti»!

FIOCCHI. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni. Non concordo innanzitutto con quanto ha detto la senatrice Nespolo, perchè a settembre la marmotta non va assolutamente in letargo. Avendo una azienda faunistica in zona prealpina conosco il fenomeno molto bene. Posso anche confermare che la marmotta è in continuo aumento e pregiudica anche la cova e lo sviluppo di altre specie.

Credo quindi che se la marmotta rientrasse, come altre specie (ad esempio i caprioli ed i camosci), nei piani di abbattimento che ogni regione, valutando singolarmente zona per zona, può stabilire, con l'adeguata protezione, in modo che vi sia una certa popolazione da seguire e da controllare, sarebbe meglio.

Dichiaro quindi il mio voto contrario su questi emendamenti soppressivi.

CUTRERA. Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni del senatore Fiocchi, ritengo di dover sostenere l'emendamento che ho presentato. Credo che la marmotta debba essere considerata una specie particolarmente protetta perchè costituisce in alcune zone un elemento di grande importanza anche dal punto di vista della vivibilità delle zone stesse. Sopprimere la marmotta attraverso l'esercizio consentito della caccia, sia pure attraverso piani di abbattimento zona per zona, costituisce un'alterazione dell'ambiente naturale non sopportabile dalla nostra opinione comune e dalla necessità di una convivenza tradizionale.

NERI. Signor Presidente, con la mia dichiarazione vorrei confermare quanto testè ha detto il senatore Fiocchi. Chi vuole vedere le marmotte, se conosce le zone, può recarsi sui passi alpini e vederne una quantità eccezionale. Credo sia meglio regolamentare la caccia con provvedimenti comunali o regionali piuttosto che stabilire fin dall'inizio di consentire questa proliferazione che è veramente nociva per altre situazioni stanziali (ad esempio i galli forcelli).

Svolgendo quindi la mia dichiarazione di voto - con motivazione diversa da quella del mio Gruppo - annuncio il voto contrario.

SPECCHIA. Signor Presidente, anch'io voterò contro questi emendamenti per le motivazioni già esposte dai senatori Fiocchi e Neri.

PRESIDENTE. Credo che i tre emendamenti possano essere votati congiuntamente.

Metto pertanto ai voti congiuntamente gli emendamenti 2.2, presentato dai senatori Nespolo e Lotti, 2.3, presentato dal senatore Pagani, e 2.4, presentato dal senatore Cutrera.

Non sono approvati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

SPECCHIA. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Senza discussione, posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

ANDREINI. Annuncio il voto favorevole.

SPECCHIA. Signor Presidente, il nostro Gruppo è contrario all'articolo 2 per due motivi: innanzitutto sul merito, in quanto abbiamo presentato diversi emendamenti che non sono stati accolti; in secondo luogo sul metodo, nel senso che per il primo emendamento tutti i colleghi, il Governo e il relatore sono stati contrari, mentre poi - guarda caso - subito dopo è stato approvato a grande maggioranza un emendamento del senatore Boato che in sostanza era identico.

BOATO. Non era identico: richiamava la sostanza.

SPECCHIA. Nella sostanza era identico. Evidentemente c'è chi è più simpatico e chi meno: prendo atto di essere meno simpatico e voto contro l'articolo 2.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sull'articolo in esame, nonostante le perplessità dovute alla reiezione degli emendamenti 2.1, 2.8, 2.2, 2.3 e 2.4. Tuttavia, proprio perchè tale reiezione non preclude un successivo riesame della questione della marmotta e delle altre specie di animali da escludere da quelle cacciabili in sede di esame dell'articolo 18, voto a favore dell'articolo 2.

CUTRERA. Dichiaro il voto favorevole.

GOLFARI. Anch'io dichiaro il voto favorevole.

NEBBIA. Dichiaro il mio voto favorevole sull'articolo 2.

FIOCCHI. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura, anche temporanea, di uccelli e mammiferi selvatici nonché il prelievo a qualsiasi scopo, anche momentaneo, di uova, nidi, piccoli nati di qualsiasi età. Sono esclusi i casi di cui all'articolo 4».

3.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «selvatici» aggiungere le seguenti: «se non a soli fini amatoriali e per le tradizionali fiere e mercati».

3.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge».

3.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

SPECCHIA. Signor Presidente, all'articolo 3 abbiamo presentato gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Con il primo proponiamo una diversa formulazione del comma 1; con il secondo proponiamo di escludere il divieto di ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici nei casi di fini amatoriali e per le tradizionali fiere e mercati. Con il terzo emendamento, infine, proponiamo di aggiungere il comma 1-bis per escludere la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge: si tratta in sostanza di un ulteriore correttivo.

BOATO. Signor Presidente, personalmente sono favorevole al mantenimento dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, pur non escludendo un certo interesse per l'emendamento 3.1, proposto dal collega Specchia. Egli ha mosso una critica alla Commissione, ma noi abbiamo votato a favore...

SPECCHIA. Era un rilievo politico.

BOATO. Certo; ma nonostante il fatto che qualche rilievo possa essere condivisibile, in questo caso il testo della Camera ci sembra più chiaro. L'aspetto paradossale di tutta questa legge, a nostro avviso, non è presente nell'articolo 3 ma nel successivo articolo 4, sul quale le nostre obiezioni e riserve sono pesantissime. Siccome non voglio anticipare tali considerazioni perchè stiamo votando l'articolo 3, preannuncio il voto contrario agli emendamenti proposti dal senatore Specchia.

FIOCCHI. Signor Presidente, anch'io sono favorevole all'articolo 3 così come è stato approvato dalla Camera dei deputati e pertanto dichiaro il mio dissenso sugli emendamenti presentati.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti 3.2 e 3.3. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 sono disposto ad esprimere parere favorevole ove il presentatore lo riformulasse nel senso di garantire il divieto di prelievo a qualsiasi scopo, anche momentaneo, di uova, nidi, piccoli nati di qualsiasi età, con l'esclusione quindi delle restanti parti dell'emendamento stesso.

GOLFARI. Onorevole relatore, a me sembra che il testo approvato dalla Camera nella sua sinteticità sia più comprensivo e investa tutte le ipotesi. L'emendamento del senatore Specchia, anche riformulato nel senso da lei suggerito, potrebbe dar adito a qualche «sostanziazione interpretativa». Pertanto sono contrario a tale emendamento.

BOATO. L'espressione «ogni forma» in effetti comprende tutto.

TORNATI. Il tema dell'uccellazione è molto serio e su di esso dobbiamo essere chiari ed espliciti per evitare che si giochi con le parole. In base al testo in esame è disposto il principio del divieto esplicito dell'uccellazione. Tuttavia, esistono posizioni - a mio avviso anche legittime - che tendono a fissare un contingente minimo di richiami vivi (40 unità di uccelli per cacciatore), le quali in qualche modo si sovrappongono al richiamato principio.

La discussione oggi verte sul dubbio se il mantenimento dei richiami vivi si configuri o meno nel suo complesso come uccellazione. Da tale punto di vista riteniamo che il testo pervenuto dalla Camera costituisca il giusto compromesso tra la negazione dell'uccellazione e la fissazione di un contingente minimo di richiami vivi. Si tratta di un precario punto di equilibrio tra le due posizioni che credo vada rispettato, anche all'articolo 3.

SPECCHIA. L'articolo 3 costituisce una sorta di dichiarazione di principio generale. In tal senso i miei emendamenti configurano l'introduzione di criteri ancora più restrittivi.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che l'unica difformità tra il testo trasmesso dalla Camera e quello risultante dalle proposte del

senatore Specchia sia quella del «prelievo a qualsiasi scopo, anche momentaneo» di uova, nidi, piccoli nati di qualsiasi età. Mi sembra che questa dizione escluda completamente il ricorso a richiami vivi e pertanto esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.1.

SPECCHIA. Ritiro gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su tale articolo.

TORNATI. Il Gruppo comunista-PDS voterà a favore dell'articolo 3.

CUTRERA. Anche noi voteremo a favore dell'articolo 3.

NEBBIA Favorevole sarà anche il voto della Sinistra indipendente.

GOLFARI. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

TRIPODI. Rifondazione comunista voterà a favore dell'articolo 3.

FIOCCHI. Anch'io voterò a favore.

SPECCHIA. Anche il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. MARISA NUDDA